

Oggetto **Metropolitana Automatica di Torino - Linea 1 - Autorizzazione alla prosecuzione del pubblico esercizio delle scale mobili e degli ascensori di fabbricazione OTIS presenti nella Stazione RACCONIGI a seguito di Prima Revisione Generale.**

Determinazione del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di autorizzare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 753/80, la prosecuzione del pubblico esercizio delle scale mobili e degli ascensori di fabbricazione OTIS presenti nella Stazione RACCONIGI della linea 1 della metropolitana automatica di Torino, a seguito della Prima Revisione Generale fino alla scadenza prevista dal D.M. 2 gennaio 1985, comma 3.2.²

Premessa

L'art. 7 della L.R. Piemonte 1/2000 attribuisce ai comuni le funzioni e i compiti relativi alle *“reti e servizi urbani di linea, nell'ambito del comune o della conurbazione, estesi ai comuni contermini purché sussista una stretta relazione funzionale o una sostanziale continuità di insediamento e comprensivi delle reti e dei servizi su gomma, fluviali ed impianti fissi, nonché di tranvie e metropolitane”*.

Con riferimento alla Linea 1 di Metropolitana Automatica di Torino, la cui concessione per la costruzione e gestione è stata affidata dal Comune di Torino alla Società “S.A.T.T.I. S.p.A.”³ (successivamente divenuta “Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.” – Divisione Metro Ferro e dal 15/09/2010 “INFRA.TO - Infratrasporti.To. S.r.l.”⁴), il Comune di Torino ha trasferito all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana le competenze in materia di D.P.R. 753/1980 relative a scale mobili e ascensori in servizio pubblico⁵.

Il trasferimento all'Agenzia delle competenze in materia di D.P.R. 753/1980 relative a alle scale mobili e agli ascensori in servizio nelle stazioni della metropolitana automatica è stato confermato nel *“Contratto di servizio per i servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino – 2012-2022”*⁶, all'art. 51 comma 6 (Sezione III del contratto relativa alla gestione della linea 1 della Metropolitana), con il quale si stabilisce che: *“agli effetti della regolarità di servizio, le attività inerenti le competenze in materia di*

D.P.R. 753/80 relative a scale mobili e ascensori in servizio pubblico sono svolte dall'Agenzia per la Mobilità".

Per effetto del trasferimento di competenza, per gli impianti di cui all'oggetto, l'Agenzia:

- partecipa, agli effetti della regolarità dell'esercizio ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 753/80, alle visite e prove funzionali eseguite sugli impianti dall'USTIF ai fini della sicurezza⁷;
- rilascia l'autorizzazione all'apertura al pubblico dei predetti impianti ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 753/80, previo nulla-osta tecnico ai fini della sicurezza rilasciato dall'USTIF⁸;
- approva il Regolamento di Esercizio degli impianti emanato dal Direttore o dal Responsabile dell'Esercizio ai sensi dell'art. 102 del DPR. 753/80, previo nulla-osta ai fini della sicurezza dell'USTIF⁹.

Motivazione

Gli ascensori e le scale mobili della stazione RACCONIGI della metropolitana, il cui elenco è allegato al presente documento come parte integrante e sostanziale, sono stati aperti al pubblico esercizio tra l'8 febbraio e il 15 settembre 2006¹⁰. Tali impianti sono pertanto prossimi alla scadenza dei 10 anni di esercizio, entro la quale è prevista, dal D.M. 2 gennaio 1985, comma 3.2, la Prima Revisione Generale.

Con nota prot. Agenzia n. 2350 del 30/04/2015 la Società GTT ha comunicato la propria intenzione di procedere con congruo anticipo all'esecuzione delle Revisioni Generali degli impianti fissi presenti nella stazione RACCONIGI della metropolitana, ha trasmesso le relazioni tecniche relative ai controlli effettuati sugli impianti e ai provvedimenti adottati e ha richiesto la disponibilità dell'USTIF e dell'Agenzia all'espletamento delle verifiche e prove funzionali finalizzate al rilascio del Nulla Osta tecnico per la prosecuzione dell'esercizio delle scale mobili e degli ascensori di cui all'elenco allegato.

A seguito di richiesta del Concessionario l'Agenzia e l'USTIF, unitamente ma secondo le rispettive competenze hanno provveduto, nelle giornate del 31 marzo, dell' 8 aprile, del 14 aprile, del 5 maggio e del 23 luglio scorsi ad effettuare, nelle modalità concordate, le visite e le prove funzionali previste dall'art. 5 D.P.R. 753/80 sui n. 9 impianti fissi di cui all'elenco allegato presenti nella stazione Racconigi della linea 1 della metropolitana. Dalle visite, come da verbali conservati agli atti, è emersa l'idoneità degli impianti alla prosecuzione dell'esercizio pubblico fino alla prossima scadenza temporale ex D.M. 2 gennaio 1985.

In relazione a quanto sopra, con nota prot. Agenzia n. 4150 del 05/08/2015, l'USTIF ha rilasciato il proprio Nulla Osta tecnico (allegato in copia) all'esercizio pubblico a seguito di Prima Revisione Generale degli impianti fissi della stazione RACCONIGI della metropolitana (n. 3 ascensori e n. 6 scale mobili, richiamati in allegato).

Verificata la completezza ed adeguatezza della documentazione richiesta dal D.P.R. 753/80, si ritiene di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione del pubblico esercizio degli impianti di cui all'elenco allegato fino alla scadenza prevista dal D.M. 2 gennaio 1985.

Attenzione

Il contenuto del presente provvedimento è comunicato, ai fini degli art. 4 e 102 del D.P.R. 753/80, alla Società GTT/Divisione Metroferro - Esercizio Metropolitana nonché, per opportuna conoscenza, all'USTIF del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Il Direttore di Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa

Torino, lì 27 ottobre 2015

¹ Art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 19 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana; artt. 14 e 15 ed Allegato B (competenze dei Servizi e degli Uffici) del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 /2 del 16 gennaio 2004.

² il D.M. 2 gennaio 1985, all'art. 3 comma 2d, fissa la scadenza per la Revisione Generale al decimo e al ventesimo anno dalla prima apertura al pubblico esercizio (la data di apertura relativa ad ogni singolo impianto è stata richiamata nella tabella allegata)

³ Con la deliberazione del Consiglio Comunale di Torino del 14/12/1998 n. 98 09756/59, oltre ad affidare direttamente la costruzione e gestione della linea 1 è stata approvato lo schema di convenzione quadro che regola i rapporti tra Comune e SATTI.

⁴ Con nota GTT prot. n. 17259 – Met. 1089 del 14/09/2010 è stata comunicata la scissione parziale del ramo aziendale “Divisione Metroferro/Progetto Metro” della Società “Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.” in “INFRA.TO – Infrastradporti.TO” S.r.l.

⁵ La Regione Piemonte, nell'ambito del processo di decentramento amministrativo operato nel settore del trasporto pubblico locale con il D.Lgs. 19/11/1999, n. 422 e con la legge regionale L.R. 4/01/2000, n. 1, con deliberazione della Giunta del 14/05/2001 n. 2-2937, ha trasferito al Comune di Torino, sino alla costituzione dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, tra gli altri, le funzioni e i compiti ex D.P.R. 753/1980, con particolare riferimento, tra le diverse tipologie di servizi ad impianti fissi elencati in delibera, ai compiti e funzioni inerenti le scale mobili ed ascensori in servizio pubblico ed alla metropolitana automatica. Il Comune di Torino, con deliberazione della Giunta n. 07639/119 del 14/10/2005 ha trasferito all'Agenzia per la Mobilità metropolitana le competenze in materia di D.P.R. 753/1980 relative a scale mobili ed ascensori in servizio pubblico.

⁶ Il Contratto è stato sottoscritto il 29/10/2012 tra la Città di Torino, l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana (in qualità di ente concedente), la società INFRATRASPORTI.TO S.r.l. (in qualità di gestore delle reti) e la società G.T.T. S.P.A. (in qualità di concessionario). Con atto sottoscritto tra le parti il 29 novembre 2013, la sua durata è stata prolungata di cinque anni, sino 30 giugno 2027.

⁷ Art. 5 – comma 1 – lettera a) del D.M. 29 settembre 2003: "Individuazione delle funzioni e dei compiti degli uffici speciali per i trasporti ad impianti fissi. Gli USTIF, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali [...] eseguono, d'intesa con l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, le verifiche e prove funzionali, con la partecipazione degli organi regionali, per l'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio dell'impianto;"

⁸ Art. 5 – comma 1 – lettera d) del D.M. 29 settembre 2003: "Gli USTIF, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali [...] rilasciano, ai sensi del citato art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, a seguito dell'esito favorevole delle verifiche e prove di cui alle precedenti lettere a), b) e c), il nullaosta ai fini della sicurezza per i servizi di competenza regionale o locale."

⁹ Art. 7 – comma 1 – lettera e) del D.M. 29 settembre 2003: "Gli USTIF, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali [...] rilasciano il nulla osta ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 102, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, per l'approvazione del regolamento di esercizio dell'impianto, predisposto dal direttore o dal responsabile dell'esercizio."

¹⁰ L'apertura al pubblico esercizio degli impianti è stata autorizzata con le Determinazioni Dirigenziali nn. 47/2006, 87/2006, 105/2006 e 264/2006. La data d'avvio dell'esercizio di ogni singolo impianto è richiamata in allegato.